

Comune di



Cavallino - Treporti

(Città Metropolitana di Venezia)

ORDINANZA N. 2 DEL 05/05/2026

Oggetto: Misure urgenti per la posa di strutture amovibili nell'arenile: anno 2026

Cod. Proposta 13264

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711

mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it -PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it

<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>



LA SINDACO

Visto l'art. 9 ter comma 5 del Decreto legge 28/10/2020, n. 137 " *Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*"

Rilevato che l'art. 11 comma 8 della legge 214/2023 del 30/12/2023 ha ulteriormente prorogato, fino al 31/12/2024, l'applicazione della disposizione più sopra richiamata;

Richiamata la legge 16/12/2024, n. 193, art 26, comma 4, come modificata dalla legge 182/2025 "Le autorizzazioni e le concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2027".

Considerato che il Comune di Cavallino-Treporti è primaria località turistica, caratterizzata dalla presenza di una vasta spiaggia che si estende per circa 13 chilometri, la maggior parte della quale concessa in uso esclusivo a terzi, prevalentemente alle strutture ricettive (stabilimenti balneari privati) e in via residuale per l'esercizio di stabilimenti balneari aperti al pubblico;

Atteso che è vigente il Piano Particolareggiato dell'Arenile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 21.02.2007 il quale suddivide l'ambito territoriale di pianificazione in 34 comparti, con diverse destinazioni urbanistiche, individuando nel contempo le aree non concedibili e le fasce funzionali di cui all'allegato S/1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;

Ritenuto che si rende necessario emanare il presente provvedimento al fine di assicurare che i concessionari demaniali, **analogamente a quanto previsto dalla normativa più sopra richiamata per i concessionari di spazi pubblici**, possano attuare, anche nel 2026 le misure volte ad evitare assembramenti all'aperto anche approntando allestimenti temporanei e soluzioni transitorie con carattere derogatorio rispetto agli strumenti di pianificazione e ai singoli atti concessivi;

Visti gli atti di istruttoria, con particolare riferimento ai pareri espressi dagli uffici interessati dell'Area Tecnica e dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ULSS 4 Veneto Orientale prot. N. 29473 del 29/05/2020 (ampliamento superficie di somministrazione nei chioschi) e N 0031553 - U del 27/05/2021 (organizzazione servizi di delivery);

Visto:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima di cui al D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

Cod. Proposta 13264

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711
mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it -PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>



- la legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con i quali le funzioni relative al demanio marittimo sono state conferite alla Regioni ed agli enti locali;
- la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 in specie per quanto attiene il trasferimento della funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime;
- il Regolamento d'uso del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 21.02.2007 di approvazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile;

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 50, a mente del quale è riconosciuta la propria competenza;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 con particolare riferimento all'art. 32 secondo cui compete al Sindaco il potere di ordinanza in materia igienico-sanitaria e di tutela della salute pubblica;
- lo Statuto comunale;

Vista l'ordinanza comunale n. 26 del 30/04/2026 avente per oggetto “Disciplina delle Attività Balneari anno 2026;

Vista l'ordinanza di sicurezza balneare per la stagione balneare 2026 n. 20 del 30/04/2026 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Circondariale Marittimo, Guardia Costiera Jesolo;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e l'art. 13 del Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (sanzioni)

ORDINA

1. Negli stabilimenti balneari pubblici e nelle aree destinate in via esclusiva agli ospiti delle strutture ricettive è data facoltà di implementare, previa comunicazione, il numero di passerelle esistenti e legittime con altre simili per dimensioni, materiali e colori, anche in posizioni diverse da quelle previste dal titolo concessivo, a misura che ciò si renda necessario per garantire che accessi e transiti avvengano in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di accessibilità da parte delle persone diversamente abili, nel rispetto della normativa paesaggistica e della tutela delle aree SIC/ZPS.
2. I gestori dei chioschi e dei locali fronte mare situati entro i 10 metri dall'arenile, concessionari di aree del demanio marittimo o comunque già autorizzati ad utilizzare legittimamente una porzione di area del demanio marittimo per la loro attività economica, **hanno la facoltà, allo scopo di evitare assembramenti di persone, di ampliare la superficie di somministrazione**, previa comunicazione e senza installazione di pavimentazione, purché essa ricada entro il perimetro dell'area concessa, anche nella fascia “B – Soggiorno all'ombra”. Su detta area, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, della normativa paesaggistica e della tutela delle aree SIC/ZPS, potranno essere posizionati

Cod. Proposta 13264

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711
 mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it - PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>



esclusivamente tavoli, sedie, ombrelloni e piante in vaso. Ai fini dell'igiene degli alimenti, il piano di calpestio deve essere coperto da stuoie o altro materiale lavabile. L'ampliamento è ammesso fino al 50% della attuale superficie di somministrazione dichiarata per i Chioschi e del 25% per i locali fronte mare;

3. Laddove i predetti esercenti non dispongano in misura sufficiente di aree concesse, essi possono impiegare le vicine aree già concesse ad altri, previo consenso di questi. In tal caso trova applicazione l'art. 45-bis del Codice della Navigazione;
4. **Le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore in data odierna e mantengono efficacia fino al 31/10/2026**

È fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, ed agli Agenti della Forza Pubblica di darvi assistenza se legalmente richiesta.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, a norma dell'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

MANDA

copia della presente agli agenti della Forza Pubblica, per l'applicazione e la vigilanza;

INFORMA

ai sensi degli art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che l'unità organizzativa del Comune di Cavallino Treporti competente per materia è l'ufficio Demanio responsabile del procedimento è il dott. Cristiano Nardin.

Presso la sede dell'unità organizzativa in parola è possibile prendere visione degli atti del procedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. per il Veneto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

LA SINDACO

Avv. ROBERTA NESTO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005)

Cod. Proposta 13264

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711
mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it -PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>

